

La nuova disciplina del sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell'insolvenza

Sommario: 1. Premessa - 2. I procedimenti per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento: profili di riforma - 2.1 La ristrutturazione dei debiti del consumatore - 2.2 Il concordato minore - 2.3. La liquidazione controllata del sovraindebitato - 2.3.1 x - 3. Il ruolo degli OCC nella riforma - 4. Riflessioni conclusive.

1. Premessa

Il d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito Codice), riforma, in maniera organica e sistematica, l'intera disciplina delle procedure concorsuali, riconducendo a linearità l'intero complesso normativo della materia. Il nuovo Codice, infatti, è destinato a sostituire integralmente l'apparato normativo previsto nella legge fallimentare e nella legge n. 3 del 27 gennaio 2012, quest'ultima relativa ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, introdotti nel nostro ordinamento per regolare le situazioni di crisi del consumatore – persona fisica e di tutti i debitori non assoggettabili alla disciplina del fallimento e delle altre procedure di crisi.

Pertanto, anche la disciplina prevista per la gestione delle crisi dei debitori “non fallibili”, una volta che il Codice entrerà in vigore, risulterà innovata sotto più profili¹.

Sul punto, corre l'obbligo di ricordare che l'art. 389 del Codice fissa il regime di entrata in vigore delle nuove disposizioni a far data dal 15 agosto 2020² e che il successivo art. 390, con riferimento alla disciplina da applicarsi alle procedure che si aprono o che alla suddetta data risulteranno ancora pendenti, prevede l'applicazione della normativa contenuta nella legge n. 3/2012.

L'apprezzabile lasso di tempo concesso dal legislatore della riforma, verosimilmente in considerazione della portata epocale che la caratterizza, rappresenta una doverosa occasione per familiarizzare con le nuove previsioni.

In tale prospettiva, si inserisce il presente contributo che intende soffermarsi sul precipuo aspetto della crisi da sovraindebitamento e sulle novità che il Codice apporta ai procedimenti dedicati alla sua gestione, in merito alle quali si evidenzia sin d'ora che alcune delle

¹ È doveroso dar conto della possibilità che alcuni profili della disciplina siano successivamente modificati dai decreti delegati che saranno adottati in attuazione della legge delega 8 marzo 2019 n. 20, la quale prevede, per l'appunto, l'adozione di disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi.

² Si segnala, tuttavia, che le disposizioni indicate nell'art. 389, comma 2 del Codice sono entrate in vigore il 16 marzo 2019.

previsioni di nuovo conio recepiscono gli orientamenti giurisprudenziali dominanti emersi, nel corso degli ultimi anni, in relazione a questioni più o meno controverse³.

Nondimeno, la conferma del ruolo di “ausilio” al debitore in capo agli Organismi di composizione della crisi (OCC) impone una disamina anche sulle attività agli stessi demandati che, a ben vedere, risultano maggiormente dettagliate rispetto alle attribuzioni, non sempre cristalline, declinate nella legge n. 3/2012 e nel d.m. n. 202/2014⁴.

2. I procedimenti per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento: profili generali di riforma.

Il Codice, al pari di quanto previsto nella (ancora) attuale legge n. 3/2012, disciplina tre possibili soluzioni allo stato di crisi da sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (il piano del consumatore *ex artt. 12 bis-14 bis* legge n. 3/2012), il concordato minore (l'accordo di composizione della crisi *ex artt. 10-12* legge n. 3/2012) e la liquidazione controllata del sovraindebitato (la liquidazione del patrimonio *ex artt. 14-ter – 14 terdecies* legge n. 3/2012).

Il presupposto oggettivo di accesso alle procedure, ossia lo stato di sovraindebitamento, viene definito dall'art. 2, comma 1 del Codice in termini di stato di crisi o di insolvenza⁵:

- del consumatore⁶;
- del professionista;
- dell'imprenditore minore⁷;
- dell'imprenditore agricolo;
- delle start – up innovative di cui al d.l. n.179/2012;
- di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ex procedura fallimentare) ovvero a l.c.a. o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Al di là delle nuove denominazioni, resta, dunque, invariato, ma maggiormente dettagliato, l'ambito di applicazione dei procedimenti; lo stesso, tuttavia, non può dirsi con riferimento, innanzitutto, al carattere di alternatività che connota quelli vigenti.

³ Inserire giurisprudenza.

⁴ Trattasi del regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge n. 3/2012.

⁵ Inserire armonizzazione della definizione dello stato di sovraindebitamento alle categorie generali della crisi e dell'insolvenza.

⁶ L'art. 2, comma 1 lett. e) del Codice estende la definizione di consumatore anche alla persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone per i debiti estranei a quelli sociali.

⁷ L'art. 2, comma 1, lett. d) del Codice fornisce una definizione di impresa minore che ricalca le soglie previste nell'art. 1 l.f. per la non assoggettabilità al fallimento.

Ci si riferisce alla preclusione per il consumatore di accedere al concordato minore e, dunque, di poter risanare la propria esposizione debitoria mediante una proposta di accordo (*rectius* concordato minore) con una maggioranza qualificata del ceto creditorio.

La questione non è di poco conto a voler considerare, come si vedrà, che qualora in capo al consumatore sovraindebitato sia ravvisabile una delle condotte ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 lo stesso potrà porre rimedio al proprio stato di crisi unicamente ricorrendo alla procedura liquidatoria.

Con riferimento ai profili di riforma va, altresì, evidenziata l'introduzione di una disciplina finalizzata a regolare lo stato di crisi dei membri di una stessa famiglia, al fine di consentirne la gestione unitaria mediante la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento⁸; nell'ipotesi in un cui uno dei debitori sia un professionista, un imprenditore o, in ogni caso, un soggetto non qualificabile come consumatore, l'art. 66, comma 1 del Codice, in un'ottica di maggior tutela del ceto creditizio, sancisce la prevalenza della disciplina del concordato minore, richiedendo pertanto l'approvazione del progetto unitario da parte dei creditori.

Di particolare pregio, inoltre, è la previsione di sanzioni, ancorché processuali, indirizzate al creditore che abbia determinato o aggravato lo stato di sovraindebitamento, ovvero, quale finanziatore, che abbia compiuto una negligente valutazione del merito creditizio di colui che richiede l'accesso al finanziamento.

Trattasi di un aspetto non di certo trascurabile se si considera che la casistica giurisprudenziale degli ultimi anni ha evidenziato un consistente numero di situazioni di sovraindebitamento causate da un susseguirsi di finanziamenti contratti a copertura di posizioni precedenti e, vieppiù, che in tali ipotesi, molto spesso il debitore è stato ritenuto non meritevole per aver fatto ricorso al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e reddituali, con conseguente diniego dell'omologazione del piano⁹.

Il Codice, dunque, ha tentato di colmare una delle lacune più significative della legge n. 3/2012 - ossia l'assenza di qualsivoglia riferimento alla valutazione della condotta tenuta dai soggetti finanziatori - da un lato, ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di fornire, nella relazione da allegare alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ovvero di concordato¹⁰, indicazioni in merito all'attività di verifica del merito creditizio, dall'altro, stabilendo la preclusione in capo al creditore che, in violazione dei principi di cui all'art. 124

⁸ L'art. 66, comma 1 del Codice precisa che tale possibilità è ammessa quando i membri della stessa famiglia (parenti entro il IV grado, affini entro il II, parti dell'unione civile e conviventi di fatto di cui alla legge n. 76/2016) sono conviventi, ovvero quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

⁹ Inserire giurisprudenza.

¹⁰ Cfr. artt. 68, comma 2 e 76, comma 3 del Codice.

– *bis* del TUB non abbia correttamente stimato la solvibilità del debitore, di presentare, in sede di omologa, opposizione o reclamo al piano.

Un ulteriore aspetto da segnalare positivamente, infine, è la previsione della possibilità per il debitore - persona fisica di ottenere il beneficio dell'esdebitazione anche nell'ipotesi in cui non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, al ricorrere delle condizioni indicate nell'art. 283 del Codice e secondo la disciplina ivi prevista.

L'introduzione di tale beneficio - di cui si evidenzia sin d'ora il carattere di straordinarietà – origina dall'esigenza di favorire il reinserimento nel circuito dei rapporti economici e nel mercato di soggetti potenzialmente produttivi, a vantaggio dell'intero sistema economico. Non va, infatti, dimenticato che, unitamente a un fine dichiaratamente sociale, l'obiettivo dei procedimenti in commento è proprio quello di accordare anche ai debitori costantemente esclusi dall'assoggettabilità alla legge fallimentare la possibilità di liberarsi definitivamente delle situazioni debitorie pregresse e, in tal modo, concedergli una seconda opportunità.

2.1 La ristrutturazione dei debiti del consumatore

Nell'ambito delle novellate disposizioni relative alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è opportuno, in primo luogo, soffermarsi su quelle che regolano la fase di presentazione della domanda.

Il riferimento normativo in tal senso è dato dall'art. 68, comma 1 del Codice, ai sensi del quale la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente; in mancanza di un OCC competente, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una STP in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del Codice¹¹, nominato dal giudice.

Il Codice, dunque, ha recepito l'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla Cassazione¹² secondo cui, nonostante il tenore letterale dell'art. 15, comma 9, legge n. 3/2012, una volta decorso il periodo transitorio compreso tra l'entrata in vigore della citata legge e il d.m. n. 202/2014, l'attribuzione delle funzioni riconosciute agli OCC anche a soggetti privati, quantunque trattasi di notai ovvero di professionisti in possesso dei requisiti di cui al vigente art. 28, l.f. svilirebbe i profili di indipendenza, professionalità ed elevata specializzazione che connotano gli OCC: pertanto, la nomina di un professionista facente funzioni andrebbe consentita solo in caso di mancata costituzione dell'OCC competente nell'ambito territoriale di riferimento.

¹¹ La norma individua i requisiti per la nomina agli incarichi di curatore, commissario e liquidatore nelle procedure disciplinate dal Codice.

¹² Cassazione Civile, sez. IV, ordinanza 08 agosto 2017 n. 19740.

Il legislatore della riforma, inoltre, precisa che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore non si rende necessaria l'assistenza di un difensore, con ciò demandando all'OCC la presentazione della domanda, diversamente da quanto, invece, previsto in relazione alla procedura di concordato minore, la cui maggiore complessità, come si vedrà, continua a richiedere l'obbligo della difesa tecnica.

Con riferimento al contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti, si segnala la disposizione che, in attuazione di uno specifico principio di delega¹³, ammette la possibilità di falcidia e di ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del V dello stipendio, del TFR o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, con ciò sanando il contrasto giurisprudenziale emerso in materia¹⁴.

Di particolare rilievo, inoltre, è l'introduzione di un meccanismo di rimborso, alle scadenze pattuite, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore qualora risulti che lo stesso, alla data del deposito della domanda, abbia adempiuto le proprie obbligazioni, ovvero in seguito all'autorizzazione del giudice al pagamento del debito scaduto¹⁵.

Per quanto attiene agli aspetti più strettamente procedurali, come anticipato, il Codice ha previsto delle condizioni soggettive di accesso alle procedure di composizione della crisi, alcune delle quali, nell'ipotesi del consumatore, riecheggiano la sussistenza del requisito della meritevolezza che, nell'attuale disciplina, è oggetto di valutazione del giudice ai fini dell'omologazione del piano.

Più nel dettaglio, l'art. 69 del Codice preclude l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti al consumatore che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda ovvero che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte¹⁶, nonché a quello che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, consentendogli in tali ipotesi, come unica opzione alla soluzione del proprio stato di crisi, l'alternativa liquidatoria.

Peraltro, è doveroso evidenziare che, anche laddove il consumatore acceda al procedimento di liquidazione controllata, le condotte suddette risultano, in ogni caso, ostative al beneficio dell'esdebitazione di diritto¹⁷.

¹³ Cfr. art. 9, comma 1, lett. d) legge n. 155/2017.

¹⁴ Inserire giurisprudenza

¹⁵ La Relazione illustrativa al Codice (cfr. *sub.* art. 67) precisa che l'obiettivo di tale previsione è favorire l'accesso del consumatore alla procedura in esame e, al contempo, chiarire "*come il debito per il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa destinata a costituire la sua abitazione principale sia sottratto alle regole del concorso*".

¹⁶ In tal modo il Codice ha risolto i contrasti giurisprudenziali emersi sul tema chiarendo che l'effetto preclusivo dell'accesso alle procedure opera unicamente laddove il debitore abbia concretamente fruito del beneficio dell'esdebitazione.

¹⁷ Cfr. art. 281, comma 2 del Codice.

Proseguendo con l'analisi delle nuove regole procedurali, è opportuno soffermarsi sul maggior coinvolgimento dei creditori nella fase che va dall'ammissione della domanda sino all'omologazione.

In tal senso, l'art. 70 del Codice stabilisce che, entro trenta giorni dall'emissione del decreto con cui il giudice dichiara ammissibile la proposta e il piano e ne dispone la pubblicazione, l'OCC è tenuto ad effettuare le comunicazioni ai creditori che, nei venti giorni successivi, possono presentare eventuali osservazioni; dette osservazioni sono successivamente riferite dall'OCC al giudice, unitamente alle modifiche al piano che lo stesso OCC, sentito il debitore, ritiene necessario apportare.

In ogni caso il giudice, in presenza di osservazioni indirizzate a contestare la convenienza della proposta, omologa il piano qualora, verificata l'ammissibilità e la fattibilità dello stesso, ritiene che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quello che potrebbero conseguire con il procedimento di liquidazione controllata.

Un accenno va, infine, effettuato in relazione alla disciplina prevista per la concessione delle misure protettive del patrimonio che l'art. 12 *bis*, comma 2, legge n. 3/2012, rimette ad una valutazione discrezionale del giudice in ordine al potenziale pregiudizio per la fattibilità del piano del consumatore derivante dalla prosecuzione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso.

La riforma ha mantenuto il carattere discrezionale della concessione del blocco delle azioni esecutive e di ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino a chiusura della procedura¹⁸, ma ha introdotto la necessità di un'istanza del debitore in tal senso nonché la revocabilità delle misure concesse, sia su istanza dei creditori, sia d'ufficio, in presenza di atti in frode.

Con riferimento alla successiva fase di esecuzione del piano, si rinvia al par. 3 per alcune riflessioni in argomento.

2.2 Il concordato minore.

Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento alla quale possono ricorrere i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del Decreto Lgs. 14/2019 (artt. 74/83) che si trovino in stato di sovraindebitamento, i quali potranno formulare ai creditori una proposta di concordato minore quando consenta di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

¹⁸ Cfr. art. 70, comma 4 del Codice.

Il secondo comma dell'art 74 precisa che, al di fuori dei casi di cui al primo comma (e quindi sembrerebbe intendere fuori dai casi in cui è prevista la continuità), il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Anche se una interpretazione strettamente letterale sembra estendere l'accesso alla procedura anche a soggetti differenti da quelli individuati nel primo comma, essi possano essere ammessi al concordato minore purché apportino risorse esterne in modo tale da apprezzarne il valore.

La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute; d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con

il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

L'introduzione di questa valutazione è molto interessante proprio ai fini dei risvolti pratici che avverranno nella formazione delle maggioranze e del diritto a formulare opposizioni alla sentenza di omologazione¹⁹.

¹⁹ Vedi la sentenza del Tribunale di Rimini 1 marzo 2019 - est. Silvia Rossi, con la quale il Tribunale di Rimini ha rigettato la opposizione proposta da un ente creditizio ad un piano presentato dal Consumatore proprio sul presupposto della mancanza di adeguata valutazione del merito creditizio da parte dell'Ente e richiamando l'art. 86 del Decreto: "In tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del

L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del Codice Civile.

Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Inoltre: a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68 terzo comma prevede che "l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".

L'OCC cura l'esecuzione del decreto che, quindi, non è più rimessa alla Cancelleria.

Il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni.

In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione²⁰.

In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

Viene quindi equiparata finalmente la maggioranza con quella prevista per il concordato preventivo e, soprattutto, viene garantito il sistema del silenzio assenso che assicura una effettiva *chance* di omologazione.

Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

²⁰ I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.

Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

Il giudice, verificati l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della maggioranza, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza e anche quando, sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Anche qui interessante è l'allineamento della norma con quella prevista per il concordato preventivo e, soprattutto, l'importanza attribuita all'OCC.

Di grandissimo interesse risulta, conseguentemente, l'introduzione del divieto di posizione o reclamo al creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, anche se dissenziente, il quale non potrà far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti del medesimo decreto.

In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.

Il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte di Appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.

In caso di accoglimento del reclamo, la Corte di Appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3.

Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della metà.

L'adempimento del concordato è affidato all'OCC che vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice.

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.

Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto.

Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento.

Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore.

Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.

Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.

L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile, o rigetta la richiesta con decreto motivato.

La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.

Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di conversione può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione.

2.3. La liquidazione controllata del sovraindebitato.

Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente (come visto nel paragrafo precedente e precisamente il tribunale del circondario

il debitore ha il centro degli interessi principali) l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

La liquidazione è regolata dagli artt. 268 al 277 del Decreto Legislativo n. 14/2019.

La domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero.

Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, e deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.

Con la sentenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato; b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e

comunicata al presidente del tribunale; c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori; d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in maniera unitaria, come previsto adesso dal capo Terzo del CCI; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese; g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Al liquidatore nominato dal tribunale si applicano le norme sull'Amministratore Giudiziario.

Se un contratto è ancora inseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali, da entrambe le parti, al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.

In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.

Nella pendenza del termine per l'integrazione della domanda, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda e' dichiarata improcedibile se è stata aperto alcuno degli strumenti di regolazione della crisi.

In caso di mancata apertura o cessazione strumenti di regolazione della crisi ovvero di integrazione della domanda, il giudice dichiara aperta la procedura.

Il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza.

Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione.

Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.

Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda.

In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, egli deposita, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di deposito dello stato passivo, un nuovo progetto di stato passivo.

In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato.

Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato.

Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile previa autorizzazione del Giudice Delegato quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato che qualora non provvedo potrà esser revocato dall'incarico.

Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, secondo le regole del CCI.

Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto.

Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.

Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento.

Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.

Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni.

In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.

Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune.

Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato.

La procedura si chiude con decreto con il quale il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità della procedura di liquidazione non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

2.3.1 L'esdebitazione.

L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.

Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori, che non hanno partecipato al concorso, l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori.

Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite per il debitore principale devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria.

L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.

Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente, ridotto a due anni quando ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.

Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione; se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento; b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal decreto dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Il curatore da' atto, nei rapporti riepilogativi, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.

L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale.

Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal

debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti.

Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto.

La decisione è soggetta a reclamo.

L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

3. Il ruolo degli OCC nella riforma

Come anticipato in premessa, il Codice non si limita a confermare il ruolo cardine dell'OCC in tutti e tre i procedimenti dedicati alla gestione delle crisi da sovraindebitamento, bensì introduce delle previsioni di maggior dettaglio per definire le attività riconducibili alla generale funzione di "ausilio" al debitore.

Alla luce di quanto illustrato finora, le attribuzioni riconosciute all'OCC dalla riforma possono così sintetizzarsi:

- presentazione della domanda, limitatamente alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e alla liquidazione controllata del sovraindebitato;
- predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti su cui si fonda la proposta di piano ovvero il concordato minore e redazione della relazione da allegare alla domanda, il cui contenuto varia a seconda del tipo di procedura incardinata;
- svolgimento degli adempimenti in esecuzione del decreto di ammissione alle procedure;
- vigilanza sull'esatto adempimento del piano;
- rendicontazione sullo stato di esecuzione del piano, richiesta, con cadenza semestrale, nella sola procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- risoluzione delle eventuali difficoltà sorte nell'esecuzione del piano, da sottoporre al giudice, ove necessario;
- svolgimento delle funzioni di liquidatore, di nomina giudiziale, nel procedimento di liquidazione controllata.

È opportuno evidenziare che, nel novero delle suddette funzioni, non è più ricompresa quella di attestatore dal momento che l'art. 65, comma 3 del Codice ne prevede la nomina solo in via facoltativa e unicamente nella procedura di concordato minore²¹.

Una ulteriore, doverosa, riflessione, va svolta in merito alle previsioni dettate in punto di esecuzione del piano²², con specifico riferimento ai risvolti (negativi) che la nuova disciplina produce sull'aspetto della liquidazione dei compensi degli OCC.

Più nel dettaglio, tanto nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi che in quello di liquidazione, il Codice stabilisce che, terminata l'esecuzione del piano, del concordato o del programma di liquidazione l'OCC, ovvero il liquidatore, deve presentare al giudice il rendiconto: se lo stesso giudice ritiene di approvarlo, liquida il compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore e autorizza il pagamento. Se il giudice non approva il rendiconto, provvede ad indicare gli atti necessari per l'esecuzione del piano, del concordato, ovvero per il completamento delle operazioni di liquidazione, fissando un termine per il loro compimento, decorso il quale, in caso di inadempimento, revoca l'omologazione, dichiara risolto il concordato, ovvero sostituisce il liquidatore. Nel liquidare il compenso all'OCC, anche nelle funzioni di liquidatore, il giudice deve tener conto della

²¹ In virtù del rinvio che l'art. 74, comma 4 del Codice effettua alle disposizioni dettate in riferimento al concordato preventivo, in quanto compatibili.

²² Cfr. artt. 71, 81 e 275 del Codice.

diligenza del medesimo OCC e, nelle ipotesi in cui non approvi il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.

Il quadro su delineato non può esimersi da alcune considerazioni critiche.

Innanzitutto, non appare condivisibile la scelta legislativa di subordinare la liquidazione del compenso alla completa esecuzione del piano, del concordato o del programma di liquidazione, considerando la mole di attività fino a quel momento svolte dall'OCC e, vieppiù, la durata, talvolta decennale, fissata per l'esecuzione di alcuni piani.

In secondo luogo, l'eventuale inadempimento del debitore non dovrebbe poter incidere sulla valutazione della condotta dell'OCC, la cui diligenza nello svolgimento delle attività e funzioni ad esso affidate andrebbe valutata a prescindere dall'approvazione del rendiconto e, dunque, dal conseguimento dei risultati individuati nella proposta o nel piano.

4. Riflessioni conclusive.